

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 48/CGF – RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Ricciardi Avv. Edilberto – Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI FRANCESCO EUSEBIO E DELL'AMMENDA DI €4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/AREZZO DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di calcio Lega Pro 1<sup>a</sup> Divisione del 5.10.2008 Virtus Lanciano/Arezzo, veniva inflitta all'allenatore Di Francesco Eusebio la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, nonché l'ammenda di €4.000,00 alla società Virtus Lanciano.

La sanzione veniva irrogata all'allenatore “per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, non lo ottemperava e assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti dell'arbitro; convinto ad abbandonare il terreno di gioco assumeva plateale atteggiamento di protesta colpendo con un calcio il cancello della recinzione”.

La sanzione alla società Virtus Lanciano veniva irrogata “perché propri sostenitori più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l'arbitro e l'istituzione calcistica; al termine dell'incontro numerose persone che sostavano indebitamente nel recinto di gioco all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, al passaggio degli ufficiali di gara, rivolgevano agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; manifestazione ostile dopo la gara, al momento in cui la terna arbitrale lasciava l'impianto sportivo”.

La società appellante eccepiva l'incongruità della squalifica all'allenatore, deducendo, quali motivi d'impugnazione, “erronea valutazione e qualificazione dei fatti” ravvisando la condotta ascritta allo stesso non come violenta o come atto provocatorio, ma come meramente irrispettosa verso il direttore di gara e non propriamente offensiva.

Con riferimento all'ammenda di €4.000,00 la società appellante rileva “assoluta discrepanza tra quanto scritto nel Comunicato Ufficiale e quanto risulta nel referto dell'arbitro” poiché la presenza indebita di persone nel recinto di gioco viene descritta del comunicato arbitrale come “riconducibili alla società Virtus Lanciano in quanto vestiti con tute e pettorine della società”.

Circa l'atteggiamento ostile avuto dai tifosi fa riferimento anche in questo caso alla discrepanza tra il provvedimento disciplinare di ammenda di €5.000,00, irrogato dal G.S. nei confronti della società Potenza Sport Club S.r.l. nel medesimo Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008, motivato da atteggiamento molto violento da parte della tifoseria del Potenza, e quello comminato alla società Virtus Lanciano.

La società appellante richiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Il collegio

1) preliminarmente ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla società sportiva Virtus Lanciano 1924 S.r.l. in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

2) Quanto al primo appello, quello proposto avverso alla sanzione inflitta all'allenatore Di Francesco Eusebio della squalifica per 4 gare effettive, si respinge il ricorso presentato dalla società sportiva Virtus Lanciano 1924, in quanto la condotta è valutabile come violenta anche se non esercitata direttamente verso il direttore di gara, e perchè ha costituito peraltro il presupposto per il verificarsi del successivo evento sanzionato.

3) Quanto al secondo appello si respinge il ricorso presentato dalla medesima società in merito all'ammenda di €4.000,00, in considerazione della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti e della congruità dalla sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il reclamo proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) in due distinti appelli li respinge entrambi.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata nonché addebitarsi quella non versata.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Ricciardi Avv. Edilberto – Presidente; Becchetti Dott. Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio - Segretario.

#### **2) RICORSO DEL CALC. OUSMANE SY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VIBONESE/ANDRIA BAT DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)**

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/Div del 7.10.2008 contenente la squalifica per 2 gare effettive inflitta al signor Ousmane SY (società Andria Bat S.r.l.) seguito gara Vibonese/Andria Bat del 5.10.2008 – per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco ma disinteressandosi del pallone.

Il ricorrente ricostruisce i fatti in maniera diversa da come riportati nel referto arbitrale.

La Corte di Giustizia Federale rileva la natura di prova privilegiata del referto arbitrale, pertanto, rinnovando la indicazione già espressa da codesta Corte che il referto arbitrale può essere impugnato per errore di persona o macroscopica erroneità, non può accogliere il ricorso del reclamante

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ousmane SY.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **3) RICORSO DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MELFI DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)**

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 21.10.2008 con il quale veniva sanzionato il signor Palumbo Giuseppe con la squalifica per 6 gare effettive per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante le gara Manfredonia/Melfi disputata il 5.10.2008; allontanato dal terreno di gioco, al termine dell'incontro, attendeva all'ingresso degli spogliatoi la terna arbitrale verso la quale si scagliava in modo aggressivo e minaccioso, prontamente fermato dalle Forze dell'Ordine; in tale circostanza, reiterava frasi offensive verso la terna arbitrale; negli spogliatoi stazionava davanti alla porta degli ufficiali di gara, continuando ad inveire contro essi e verso un addetto federale.

Il ricorrente reclama la sproporzionalità della sanzione inflitta poiché la violenza è stata nei comportamenti e non con atti fisici nei confronti della terna arbitrale; la reiterazione delle espressioni offensive va valutata e ridimensionata alla luce di un comportamento generale di esasperazione degli animi e lo stazionamento avanti la porta della terna arbitrale non voleva essere né offensivo né intimidatorio ma solo finalizzato alla richiesta di spiegazioni per quanto accaduto.

L'atteggiamento del Palombo non è pertanto da intendersi né aggressivo né minaccioso bensì finalizzato al solo pacifico intento di chiedere spiegazioni senza volere perciò trascendere in gesti in quale modo intimidatori o, peggio ancora, violenti.

Chiede, pertanto, la riforma dell'impugnata delibera e che venga ridotta congruamente e significativamente la squalifica inflitta al signor Palombo Giuseppe.

La Corte, visti gli atti ufficiali di gara rileva che il comportamento complessivo del Palombo va inteso come violento, sia nelle intenzioni che nell'evolversi; che anzi proprio la incapacità di calmarsi anche a gara terminata, reiterando ingiurie ed affermazioni offensive, nonché tenendo un comportamento minaccioso ed aggressivo, inquadrano la fattispecie sanzionatoria in quella precisata dal Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**4) RICORSO DEL SIGNOR SANNINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/MEZZOCORONA DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008)

L'allenatore della società AS Varese 1910, signor Giuseppe Sannino, ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. n. 38 del 14.10.2008, con il quale si è visto infliggere la squalifica per 2 giornate. All'origine del provvedimento sta il referto arbitrale, nel quale si riferisce di una frase gravemente ingiuriosa rivolta dal Sannino ad un calciatore della squadra avversario. Tale presupposto di fatto è contestato nel ricorso, giacché il signor Sannino, pur ammettendo di aver pronunciato le frasi riportate dall'arbitro, sostiene di averle indirizzate ad un calciatore della propria squadra. Ne risulterebbe attenuato il contenuto ingiurioso delle espressioni perché, come il ricorrente osserva, il ricorso ad un linguaggio triviale è consueto nella propria squadra e in particolare è da lui molto utilizzato.

Il ricorrente chiede che sia consultato l'arbitro dell'incontro per verificare la propria ricostruzione dei fatti; propone a questa Corte di riformare il giudizio del Giudice Sportivo annullando la squalifica o riducendola a 1 sola giornata.

La Corte osserva che quand'anche la frase ingiuriosa in questione fosse stata rivolta ad un calciatore della propria squadra, ciò non ne diminuirebbe la gravità, anche perché i calciatori in campo sono tutti tesserati e tutti devono essere tutelati in ugual modo. In altri termini: non è il soggetto destinatario delle frasi ingiuriose che ne determina la sanzionabilità, giacché il ricorso ad un linguaggio violento e ingiurioso è comunque da sanzionare in quanto potenzialmente fonte di tensioni in campo e fuori di esso. Per questo motivo si ritiene superfluo consultare il direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sannino Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Edilberto Ricciardi

-----  
**Publicato in Roma il 19 Giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete